



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/00028 di Reg.

Seduta del 09/04/2015

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno nove del mese di aprile alle ore 17:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	Ag
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	GALVANO LUIGI	17.	BERETTA SIMONE	
06.	SEVERGNINI LIVIA	18.	ANCOROTTI RENATO	
07.	CASO TERESA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	
08.	MOMBELLI PIETRO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	
11.	SARTORI CAMILLO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	STANGHELLINI RENATO	24.	TORAZZI ALBERTO	

e pertanto complessivamente presenti n. 24 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Valdameri Paolo

2) Guerini Sebastiano

3) di Feo Christian

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO la deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 07/07/2014 di determinazione delle aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 in applicazione di quanto previsto dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, in particolare:

➤ **art. 1 comma 679**

All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

- *comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

***Per gli stessi anni 2014 e 2015** (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 2 - Disciplina componente imposta municipale propria (IMU), nel territorio di questo Comune;

ATTESO che le aliquote dell'imposta, come indicato nei co 6, 7, 8 e 9 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;

- Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'Art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;
- Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell'Art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO

- che il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24 (art.10, comma 4, D.L.08.04.2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013);
- che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate: la prima dell'importo del tributo complessivo calcolato sulle aliquote fissate dal Comune per il tipo di immobile per anno 2014, scadente il 16 giugno e la seconda dell'importo della quota a conguaglio della prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune per il tipo di immobile per anno 2015 scadente il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

RILEVATO

- che l'Art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilita dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
- che il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RITENUTO in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto per l'anno 2015, mediante l'aumento o diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

- Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente
- A) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- B) aliquota Ordinaria IMU del 9,6 per mille (0,96%): per terreni e fabbricati non rientranti in quelli di seguito definiti;
- C) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, (secondo case sfitte);
- D) aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, nel caso in cui l'unità immobiliare (data in locazione) soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria);
- E) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C, (immobile sfitto);
- F) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C; (immobile dato in locazione);
- G) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile sfitto);
- H) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile dato in locazione);
- I) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per le aree edificabili;
- L) aliquota agevolata IMU del 5 per mille (0,5%): per i fabbricati adibiti a civile abitazione, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale e non essere titolari di diritti reali in quota esclusiva (100%) su fabbricati abitativi ubicati nel Comune di Crema
- M) aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille (0,76%) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale

- (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;
- N) aliquota agevolata IMU del 4 per mille (0,4%): per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;
- O) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti;
- P) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: Esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2015 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

RITENUTO di abrogare le agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU" di cui all'art.3 del Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20.06.2013, salvo le prosecuzioni dei benefici già concessi;

VISTO sulla base delle aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni IMU applicate nel 2014 e così come si intendono confermare per l'anno 2015, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2015 risulta compatibile con quanto iscritto a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale "IUC", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2014 avente per oggetto "Differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163 comma 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2014;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 2015/00003 del 12/01/2015 avente per oggetto "Bilancio 2015 – indirizzi operativi contabili per l'apertura e la gestione dell'Esercizio Finanziario – 1°provvedimento";

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente
 - A) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - B) aliquota Ordinaria IMU del 9,6 per mille (0,96%): terreni e fabbricati non rientranti in quelli di seguito definiti;
 - C) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, (seconde case sfitte);
 - D) aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, nel caso in cui l'unità immobiliare (data in locazione) soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria);
 - E) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C, (immobile sfitto);
 - F) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C; (immobile dato in locazione);
 - G) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile sfitto);
 - H) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile dato in locazione);
 - I) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per le aree edificabili;
 - L) aliquota agevolata IMU del 5 per mille (0,5%): per i fabbricati adibiti a civile abitazione, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale e non essere titolari di diritti reali in quota esclusiva (100%) su fabbricati abitativi ubicati nel Comune di Crema
 - M) aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille (0,76%) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;
 - N) aliquota agevolata IMU del 4 per mille (0,4%): per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;
 - O) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti;
 - P) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: Esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
- 2) di confermare per l'anno 2015 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;
- 3) di abrogare le agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU" di cui all'art.3 del Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20.06.2013, salvo la prosecuzione dei benefici già concessi;
- 4) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 2 - Disciplina componente imposta municipale propria (IMU), nel territorio di questo Comune, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014;
- 5) di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate: la prima dell'importo del tributo complessivo calcolato sulle aliquote fissate dal Comune per il tipo di immobile per anno 2014, scadente il 16 giugno e la

seconda dell'importo della quota a conguaglio della prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune per il tipo di immobile per anno 2015 scadente il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- 6) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
- 7) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 8) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crema;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:

Sono assenti dall'aula i consiglieri Ancorotti e Guerini Sebastiano

Voti favorevoli n.14
Voti contrari n.7
Astenuiti n.1 (Zanibelli)

E' APPROVATA

(*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

16/03/2015

Il Dirigente di Settore
Luigi Miglio

2) La presente proposta riguarda un adempimento amministrativo propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015. I riflessi contabili ivi riportati, trovano debito riferimento nel documento in questione. Parere favorevole.

16/03/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 14/04/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 29/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

14/04/2015